



Determinazione n° 1900/2018

OGGETTO: Sede Centrale del Politecnico di Torino. Ristrutturazione degli spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale "J TECH". Energy Center del Politecnico di Torino. Ristrutturazione degli spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale "EC LAB" – Incarico professionale di Direzione Lavori – **Provvedimento ammissione/esclusione**
C.I.G.:7720791649 - C.U.P. EC LAB: E19D17004760005 - J TECH: E19D17004750005

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica

Visto

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- Il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2017 che ha approvato il piano triennale dei lavori edilizi 2018-2020 comprendente il Piano Annuale 2018.

Premesso che

- il dirigente dell'Area EDILOG con propria determinazione a contrarre n. 1784 del 05.12.2018 ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di Direzione Lavori in relazione ai lavori di "ristrutturazione spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale "EC LAB" da realizzarsi presso l'edificio Energy Center di proprietà del Politecnico di Torino" e "ristrutturazione spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale "J TECH" da realizzarsi presso la sede centrale del Politecnico di Torino";
- in data 05.12.2018 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale suddetto;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 20.12.2018 ore 15.00, sono pervenuti 2 plichi;
- in data 21.12.2018 il RUP, in seduta pubblica, ha provveduto a verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura e ha ammesso tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura di gara;
- nella medesima data, in seduta pubblica, la Commissione di Aggiudicazione, nominata con determina dirigenziale n. 1899 del 21.12.2018, durante la verifica della correttezza e completezza delle offerte tecniche, ha evidenziato la carenza del requisito della sottoscrizione di alcuni componenti del Costituendo RTP "Sinea Ingegneria S.r.l. – Ing. Francesco Santisi – Arch. Barbara Gerino".

Considerato che

- sul punto è intervenuta recentemente la giurisprudenza, affermando che *"nel caso di raggruppamento costituendo di professionisti partecipante alla gara d'appalto, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i componenti e la mancanza della firma anche di uno solo dei suddetti professionisti determina l'esclusione dalla procedura (TAR Puglia, Bari, I Sez., sentenza n. 1420 del 05.11.2018);*
- come già sostenuto in passato dalla giurisprudenza, *"in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, essa deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTI", ed ancora che "la sottoscrizione dell'offerta di gara si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà*



volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara"(TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 917/2014).

- a tal proposito, il Consiglio di Stato ha ribadito che *"la riconducibilità dell'offerta... a tutti i professionisti... non può essere desunta dal fatto che nella busta contenente la domanda di partecipazione fossero inserite le dichiarazioni dei requisiti generali di tutti gli associati, atteso che la sottoscrizione della domanda si configura come elemento infungibile, costituendo l'unica modalità attraverso cui il concorrente ne assume la paternità con le conseguenti responsabilità nei confronti della stazione appaltante"*(V Sez., sentenza n. 5488/2016);
- infine, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, l'inosservanza della sottoscrizione *"riferita all'offerta, sia tecnica che economica, concretizza un vizio nella partecipazione alla gara del concorrente, attesa la mancanza di una manifestazione impegnativa di volontà negoziale validamente imputabile al soggetto interessato"* ed ancora che *"né tale vizio costituisce una mera irregolarità sanabile in via postuma mediante il soccorso istruttorio, posto che l'art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50 del 2016 espressamente contempla tale rimedio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica"*(Tar Campania, III sez., sentenza n.6447 del 6.11.2018).

Determina

- di escludere dalla procedura il seguente Operatore economico:
 - Costituendo RTP "Sinea Ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria) – Ing. Francesco Santisi – Arch. Barbara Gerino"
- di ammettere alle fasi successive di gara il restante operatore economico.

Torino, 21 dicembre 2018

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Arch. Gianpiero Biscant